



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1509**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Atto organizzativo della Provincia - art. 12 bis della legge provinciale sul personale della Provincia 1997 (l.p. 3 aprile 1997, n. 7 Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento).

Il giorno **07 Settembre 2015** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**LUCA ZENI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7, relativa al riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia, modificando testualmente la legge sul personale della Provincia 1997, ha disciplinato, in particolare, la struttura organizzativa della Provincia autonoma di Trento, prevedendo la rimodulazione dell'articolazione organizzativa, la ridefinizione delle strutture organizzative dirigenziali e il riordino dell'assetto della dirigenza, anche con riferimento alla definizione del fabbisogno di dirigenti e alla determinazione di appropriate modalità di reclutamento e di conferimento degli incarichi dirigenziali.

Le nuove disposizioni del Capo I del Titolo II della legge sul personale della Provincia 1997, introdotte dalla predetta legge provinciale n. 7 del 2015 (articoli 12 bis, 12 ter, 12 quater e 12 quinquies), definiscono l'articolazione organizzativa della Provincia stabilendo, in particolare, le tipologie, le caratteristiche e il numero massimo delle strutture organizzative e delle unità di missione e demandano alla Giunta provinciale il compito di individuare nell'atto organizzativo della Provincia (di seguito Atto organizzativo) la denominazione e le specifiche competenze delle stesse, al fine di rappresentare in modo unitario tutta la struttura organizzativa provinciale.

I limiti definiti dalle predette disposizioni, tenuto conto delle caratteristiche delle Agenzie istituite ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006, risultano essere i seguenti:

- 12 strutture organizzative complesse:
  - una Direzione generale, 10 dipartimenti, una Avvocatura;
- 56 tra servizi e strutture dirigenziali delle Agenzie complesse;
- 5 unità di missione strategiche;
- 18 unità di missione semplici.

L'Atto organizzativo, in attuazione del richiamato art. 12 bis, è approvato dalla Giunta provinciale con propria deliberazione e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Secondo quanto disposto in prima applicazione della legge provinciale n. 7 del 2015 e in particolare dall'art. 42, l'effettiva attivazione delle strutture individuate nell'Atto organizzativo avrà luogo a seguito dell'approvazione dell'atto di programmazione del fabbisogno di dirigenti, previsto dall'articolo 21 della legge sul personale della Provincia 1997, e secondo quanto dal medesimo stabilito.

Inoltre, il citato art. 42 della legge provinciale n. 7 del 2015 stabilisce, al comma 1, che i limiti previsti dall'articolo 12 quater, comma 3, e 12 quinquies, comma 3, relativi alle strutture organizzative semplici e alle unità di missione semplici si applicano a decorrere dal 30 giugno 2016. Peraltro con l'approvazione dell'Atto organizzativo, l'amministrazione provinciale arriva ad avere un numero di strutture inferiore al limite massimo stabilito dalla menzionata legge provinciale e sopra richiamato, come di seguito si rappresenta.

La presente deliberazione propone pertanto di approvare l'allegato Atto organizzativo, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, che: individua, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla medesima legge e sopra richiamati, le strutture organizzative e le unità di missione, stabilendo per ciascuna struttura organizzativa complessa e semplice e unità missione strategica e semplice, la denominazione e le competenze; definisce l'articolazione delle strutture organizzative complesse; disciplina la relazione delle Agenzie complesse con la struttura organizzativa della Provincia di riferimento.

Vengono soppressi i seguenti incarichi dirigenziali:

- "di supporto all'attività per la trasparenza e la partecipazione"
- "per i rapporti con l'Unione europea e con il Consiglio provinciale"
- "per la valorizzazione del patrimonio culturale diffuso trentino"
- "per l'integrazione delle attività formative a supporto dello sviluppo"
- "progetto grandi opere civili"
- "per il coordinamento degli interventi in materia di handicap e di supporto al dipartimento"
- "per la programmazione di protezione civile"
- "di sostegno allo sviluppo economico"
- "per la pianificazione delle risorse idriche ed energetiche".

Il Servizio industria e artigianato viene accorpato al Servizio commercio e cooperazione, che cambia denominazione in Servizio industria, artigianato, commercio e cooperazione, confermandone la preposizione del dirigente dell'attuale Servizio commercio e cooperazione.

Sono istituite le seguenti nuove Unità di missione:

- Unità di missione strategica per la promozione e l'internazionalizzazione del sistema territoriale
- Unità di missione semplice coordinamento delle politiche per le imprese
- Unità di missione semplice coordinamento nel settore dell'energia
- Unità di missione semplice grandi concessioni idroelettriche e gara gas.

In base all'articolo 43 della legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7, se l'atto organizzativo sopprime strutture organizzative esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge, anche a seguito di accorpamento delle relative competenze, i dirigenti senza incarico sono assegnati a una struttura complessa per svolgere compiti di supporto all'esercizio delle funzioni del suo dirigente. Si demanda al dirigente generale del Dipartimento competente in materia di personale l'assegnazione a struttura complessa dei dirigenti i cui incarichi vengono soppressi con il presente provvedimento.

I dirigenti delle strutture complesse di riferimento assorbono la preposizione alle unità di missione istituite con questo Atto, fino a copertura con titolare.

Si rinvia a successivo provvedimento del dirigente del Servizio per il personale l'adozione delle determinazioni inerenti il trattamento economico spettante a seguito delle modifiche introdotte da questo atto organizzativo.

Nel rispetto delle disposizioni del Capo I del Titolo II della legge sul personale sopra richiamate, l'allegato Atto organizzativo individua:

- a) dodici strutture organizzative complesse costituite dalla Direzione generale, da dieci dipartimenti, dall'Avvocatura
- b) cinquantatre strutture organizzative semplici costituite da quarantaquattro Servizi e nove Strutture dirigenziali in cui sono articolate le Agenzie complesse
- c) cinque unità di missione strategiche;
- d) diciassette unità di missione semplici.

Si dà inoltre atto che, alla data di approvazione del presente provvedimento, sono presenti sette Agenzie, rientranti tra le strutture organizzative complesse, istituite ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 per le quali le leggi istitutive prevedono, per la loro direzione, la preposizione di un dirigente con incarico di dirigente generale e, in ogni caso, quelle articolate in almeno una struttura dirigenziale e cinque Agenzie, istituite ai sensi del sopra citato articolo, aventi le caratteristiche di struttura organizzativa semplice.

L'allegato Atto organizzativo, in attuazione del comma 1 dell'articolo 29 della legge sul personale della Provincia, rappresenta altresì, in aggiunta alle articolazioni dirigenziali, gli uffici. A tale proposito, in considerazione della necessità di rivedere i compiti degli uffici attualmente previsti al fine di adeguarli alle nuove competenze delle strutture organizzative e delle unità di missione definite dall'allegato Atto organizzativo, si propone di rinviare a successivo provvedimento l'integrazione dello stesso per la sola parte relativa agli uffici e incarichi speciali in cui si articolano le strutture definite nell'Atto organizzativo.

Analogamente si ritiene opportuno rinviare a successivo atto l'applicazione dell'articolo 38 bis della legge sul personale della Provincia relativo all'individuazione del personale cui affidare gli incarichi di esperto. Tale individuazione può essere correttamente effettuata solo al termine della compiuta definizione dell'organizzazione della struttura amministrativa provinciale, ossia successivamente all'adozione del presente atto e a quello di individuazione degli uffici e incarichi sopra richiamato. Nella definizione del numero di incarichi di esperto per ciascuna struttura organizzativa complessa, si dovrà infatti tenere conto delle caratteristiche anche dimensionali delle stesse, della complessità delle competenze e della distribuzione del personale assegnato.

Ai sensi del comma 4, dell'articolo 12 ter della legge provinciale n. 7/1997, relativamente alla relazione tra Agenzie e struttura organizzativa complessa di riferimento, si ritiene opportuno che, fermi restando gli eventuali poteri di iniziativa in capo alle stesse previsti dalla vigente legislazione, gli atti di competenza della Giunta provinciale nelle materie attribuite alle Agenzie, siano in ogni caso predisposti dai Dipartimenti di riferimento di ciascuna Agenzia.

Si dà atto che, in data 7 settembre 2015, la prima Commissione permanente del Consiglio provinciale ha espresso parere favorevole in merito al presente Atto organizzativo.

Si dà atto infine che, secondo quanto previsto dall'art. 12 bis comma 7 della legge sul personale della Provincia 1997, le future eventuali modifiche all'Atto organizzativo relative alle attribuzioni delle strutture organizzative complesse verranno previamente sottoposte al parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale; l'eventuale aggiornamento dell'Atto organizzativo, comprensivo di tutte le modificazioni intervenute, è trasmesso annualmente al medesimo Consiglio provinciale.

Da ultimo, si rende necessario rivedere, a seguito delle modifiche introdotte dalla normativa sopra menzionata, le codifiche di alcune strutture provinciali di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 425 di data 24 febbraio 2003 recante "Prime indicazioni operative per garantire una razionale gestione dei codici attribuiti alle Strutture provinciali", nello specifico dando atto che viene assegnata la lettera P alle unità di missione strategiche e la lettera I alle unità di missione semplici.

Tutto ciò premesso,

### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", ed in particolare l'articolo 32;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
- vista la legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7;
- visto il parere favorevole della competente Commissione permanente del Consiglio provinciale;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

- 1) di approvare l'Atto organizzativo della Provincia, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, nel rispetto delle disposizioni del Capo I del Titolo II della legge sul personale, come rappresentato nelle premesse;
- 2) di sopprimere i seguenti incarichi dirigenziali:
  - "di supporto all'attività per la trasparenza e la partecipazione"
  - "per i rapporti con l'Unione europea e con il Consiglio provinciale"
  - "per la valorizzazione del patrimonio culturale diffuso trentino"
  - "per l'integrazione delle attività formative a supporto dello sviluppo"
  - "Progetto grandi opere civili"
  - "per il coordinamento degli interventi in materia di handicap e di supporto al dipartimento"
  - "per la programmazione di protezione civile"
  - "di sostegno allo sviluppo economico"
  - "per la pianificazione delle risorse idriche ed energetiche";
- 3) di accorpare il Servizio industria e artigianato al Servizio commercio e cooperazione, che cambia denominazione in Servizio industria, artigianato, commercio e cooperazione, confermandone la preposizione del dirigente dell'attuale Servizio commercio e cooperazione;

- 4) di istituire Unità di missione strategica per la promozione e l'internazionalizzazione del sistema territoriale, l'Unità di missione semplice coordinamento delle politiche per le imprese, l'Unità di missione semplice coordinamento nel settore dell'energia e l'Unità di missione semplice grandi concessioni idroelettriche e gara gas;
- 5) di dare atto che l'effettiva attivazione delle strutture individuate nell'Atto organizzativo di cui al punto 1) avrà luogo a seguito dell'approvazione dell'Atto di programmazione del fabbisogno previsto dall'articolo 21 della legge sul personale della Provincia e secondo quanto dal medesimo stabilito;
- 6) di demandare a disposizione di servizio del dirigente generale del Dipartimento competente in materia di personale l'assegnazione a struttura complessa dei dirigenti, i cui incarichi sono soppressi, secondo quanto disposto dall'articolo 43 della legge provinciale n. 7/2015;
- 7) di dare atto della modifica di incardinamento e denominazione di alcune strutture, come riportato nell'Atto organizzativo qui approvato;
- 8) di disporre che i dirigenti generali delle strutture complesse di riferimento assorbono la preposizione alle unità di missione istituite con questo Atto fino a copertura con titolare, secondo le modalità definite nell'Atto di fabbisogno dei dirigenti;
- 9) di dare atto che gli atti di competenza della Giunta provinciale nelle materie attribuite alle Agenzie, fermi restando gli eventuali poteri di iniziativa in capo alle stesse previsti dalla vigente legislazione, sono predisposti dai Dipartimenti di riferimento di ciascuna Agenzia;
- 10) di rinviare a successivo atto, per le motivazioni espresse nelle premesse, la rappresentazione degli uffici e incarichi speciali incardinati in ciascuna struttura e l'individuazione, per ciascuna struttura complessa, del numero di dipendenti cui affidare l'incarico di esperto;
- 11) di rinviare a successivo provvedimento del dirigente del Servizio per il personale l'adozione delle determinazioni inerenti il trattamento economico spettante a seguito delle modifiche introdotte da questo Atto organizzativo;
- 12) di modificare la codifica di alcune strutture di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 425 del 24 febbraio 2003, assegnando la lettera P quale codice alle unità di missione strategiche e la lettera I quale codice alle unità di missione semplici;
- 13) di dare atto che le future modifiche all'Atto organizzativo relative alle attribuzioni delle strutture organizzative complesse sono previamente sottoposte al parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale;
- 14) di trasmettere annualmente al Consiglio provinciale l'eventuale aggiornamento dell'Atto organizzativo comprensivo di tutte le modificazioni intervenute.

SG - SA - CA